

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 07.03.2002

COMUNE DI VITTUONE

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

ANNO 2002

INDICE

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Servizio di Polizia Amministrativa
- Articolo 3 - Ufficio di Polizia Amministrativa
- Articolo 4 - Norme di funzionamento
- Articolo 5 - Diritti dei terzi
- Articolo 6 - Presentazione delle domande
- Articolo 7 - Istruttoria delle domande
- Articolo 8 - Requisiti soggettivi
- Articolo 9 - Requisiti oggettivi
- Articolo 10 - Domande concorrenti
- Articolo 11 - Comunicazioni al Prefetto
- Articolo 12 - Diniego del provvedimento
- Articolo 13 - Annotazione dei provvedimenti
- Articolo 14 - Svolgimento dell'attività
- Articolo 15 - Obblighi dei titolari dei provvedimenti
- Articolo 16 - Validità e rinnovo dei provvedimenti
- Articolo 17 - Revoca dei provvedimenti
- Articolo 18 - Commissione Comunale di Vigilanza
- Articolo 19 - Diritti di sopralluogo
- Articolo 20 - Controlli di Pubblica Sicurezza
- Articolo 21 - Rilascio di duplicati
- Articolo 22 - Adeguamento della normativa
- Articolo 23 - Abrogazione di norme
- Articolo 24 - Norma di rinvio
- Articolo 25 - Entrata in vigore

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

- Articolo 26 - Avviso preventivo per eseguire Riprese Cinematografiche
- Articolo 27 - Licenza temporanea di Pubblico Esercizio
- Articolo 28 - Licenza per dare Spettacoli o Trattenimenti Pubblici
- Articolo 29 - Licenza per dare Piccoli Trattenimenti Pubblici
- Articolo 30 - Licenza per l'esercizio di Alberghi, Locande e Pensioni
- Articolo 31 - Licenza per l'esercizio di Trattorie, Osterie, Caffè e Affini
- Articolo 32 - Autorizzazioni connesse agli Esercizi della Somministrazione
- Articolo 33 - Licenza per l'esercizio di Stabilimenti di Bagni e Piscine
- Articolo 34 - Licenze per l'esercizio di Rimessa e Deposito di Veicoli
- Articolo 35 - Licenza per l'esercizio di Attività di Noleggio Veicoli
- Articolo 36 - Licenza di agibilità per luoghi di Pubblico Spettacolo
- Articolo 37 - Norme per la sicurezza nei locali di Pubblico Spettacolo

- Articolo 38 - Licenza per l'esercizio dell'Arte Tipografica, Litografica e Affine
- Articolo 39 - Ricorsi concernenti Materie Insalubri e Pericolose
- Articolo 40 - Dichiarazione di commercio di Cose Antiche od Usate
- Articolo 41 - Avviso preventivo di Manifestazioni Sportive Educative
- Articolo 42 - Autorizzazione per l'esercizio di Complessi Ricettivi Turistici
- Articolo 43 - Autorizzazione per l'esercizio di Attività Agrituristiche
- Articolo 44 - Licenza per sparare Armi da Fuoco e Simili
- Articolo 45 - Licenza per la costruzione di Impianti Elettrici Provvisori
- Articolo 46 - Presa d'atto dell'esercizio abituale di affittacamere
- Articolo 47 - Preventivo avviso per Suonare sulle pubbliche vie
- Articolo 48 - Comunicazione di Cessione di Fabbricato
- Articolo 49 - Funzioni trasferite con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni nonché degli atti di Polizia Amministrativa di spettanza comunale e le relative competenze degli organi comunali.

Articolo 2 – Servizio di Polizia Amministrativa

L'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza attribuite al Comune dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è demandato al Sindaco che vi provvede a mezzo degli Uffici comunali preposti. E' facoltà del Sindaco delegare al servizio un Assessore comunale.

Articolo 3 – Ufficio di Polizia Amministrativa

Le funzioni di cui all'art. precedente sono assegnate al Settore Affari Generali – Area Vigilanza.

Articolo 4 – Norme di funzionamento

Tutte le autorizzazioni, licenze, iscrizioni, approvazioni, prese d'atto e tutti gli altri atti di Polizia Amministrativa di cui all'art. 19 del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono rilasciate dal responsabile del Settore Affari Generali o dal Funzionario da esso delegato.

Per l'espletamento delle funzioni di cui si tratta, saranno rispettate le vigenti norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali. Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite ovvero che saranno successivamente emanate.

Articolo 5 – Diritti dei terzi

In ogni caso, i provvedimenti di Polizia Amministrativa sono adottati fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali procedure giudiziarie, giurisdizionali o fallimentari in corso di definizione.

Articolo 6 – Presentazione delle domande

Tutte le domande inerenti la Polizia Amministrativa dovranno essere indirizzate al Sindaco su carta bollata e dovranno pervenire agli Uffici competenti per il tramite del Protocollo Generale del Comune. Le domande dovranno essere sottoscritte dal richiedente ed in esse dovranno essere riportate tutte le notizie e i dati prescritti per il tipo di provvedimento richiesto, nonché allegati tutti i documenti necessari per poter procedere all'istruttoria. Per effetto della normativa vigente in tema di autocertificazione, è facoltà del richiedente presentare, in luogo dei documenti, apposita dichiarazione sostitutiva. Dalla facoltà di cui sopra restano esclusi i documenti per i quali non sussiste la possibilità di autocertificazione.

E' facoltà degli Uffici competenti predisporre appositi modelli per le richieste, e in tal caso possono presentare le domande su detti moduli.

Articolo 7 – Istruttoria delle domande

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle domande, gli Uffici competenti, qualora verificano che la domanda non è completa di tutti i dati e i documenti necessari all'istruttoria, dovranno inviare nota all'interessato, richiedendo la presentazione di quanto mancante.

L'Ufficio stesso, entro i termini previsti dalla legge, dovrà procedere a verificare la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di legge, acquisendo direttamente dalle altre Pubbliche Amministrazioni la documentazione che esse detengono o sono tenute a certificare.

A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, gli Uffici procederanno al rilascio del provvedimento richiesto previo pagamento dei diritti di segreteria eventualmente vigenti al momento del rilascio stesso.

Articolo 8 – Requisiti soggettivi

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge e dal presente Regolamento per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni e gli altri provvedimenti di Polizia Amministrativa di cui agli articoli seguenti, debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione ovvero a chi è sottoposto all'ammonizione o a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

I suddetti provvedimenti di Polizia Amministrativa possono essere negati a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, o per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

I citati provvedimenti di Polizia Amministrativa devono essere revocati quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali sono subordinati, e possono essere revocati quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del provvedimento.

E' facoltà degli Uffici preposti soprassedere alla richiesta dei certificati di natura penale quando, per altri motivi, gli stessi risultano già in atti o documenti allegati ovvero in possesso dell'Amministrazione.

E' altresì facoltà degli Uffici preposti procedere al rilascio del provvedimento richiesto, nelle more dell'ottenimento dei certificati di natura penali, nel caso di comprovata urgenza o necessità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per dichiarazioni mendaci.

Articolo 9 – Requisiti oggettivi

E' compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività per cui è stata presentata la domanda.

L'Ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalla vigente normativa per il rilascio del provvedimento richiesto. Saranno inoltre curati dall'Ufficio gli adempimenti disposti dal Sindaco in conformità alle direttive ministeriali di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 10 – Domande concorrenti

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale. Nel caso in cui dovesse essere istituito un

protocollo particolare per le attività di Polizia Amministrativa, le domande dovranno essere presentate a tale Ufficio.

Articolo 11 – Comunicazioni al Prefetto

Al momento del ricevimento della domanda, sarà cura degli Uffici preposti comunicare al Prefetto la ricezione della stessa, informandolo che in caso di esito favorevole dell'istruttoria si provvederà al rilascio del provvedimento di Polizia richiesto.

Articolo 12 – Diniego del provvedimento

Nel caso in cui l'istruttoria non si concluda favorevolmente, il Responsabile Settore Affari Generali adotta il provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.

I provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono comunicati al Prefetto nei modi indicati dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Annotazione dei provvedimenti

Di ogni provvedimento rilasciato devono essere annotati gli estremi in apposito registro. Dei suddetti provvedimenti l'Ufficio dovrà dare notizia, nei casi previsti dalla legge, al Centro dell'Anagrafe Tributaria.

Articolo 14 – Svolgimento dell'attività

L'attività assentita con il provvedimento deve essere iniziata non oltre sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento stesso. Qualora ciò non avvenga, il Responsabile Settore Affari Generali diffida l'interessato a provvedervi entro quindici giorni, pena la revoca del provvedimento.

Il provvedimento può essere altresì revocato quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, senza che della sospensione sia stata fatta preventiva motivata comunicazione al Sindaco.

Articolo 15 – Obblighi dei titolari dei provvedimenti

Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere esposte alla vista del pubblico ovvero custodite qualora si riferiscano ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e di vigilanza preposti.

Articolo 16 – Validità e rinnovo dei provvedimenti

Le licenze o autorizzazioni la cui durata non sia già stabilita da leggi statali o regionali hanno carattere permanente salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Articolo 17 – Revoca dei provvedimenti

Ai sensi del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le licenze e le autorizzazioni di Polizia Amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata o quando nella medesima vengono a mancare, in tutto o in parte,

le condizioni alle quali le licenze e le autorizzazioni erano subordinate, oppure sopravvengono circostanze che avrebbero imposto ovvero consentito il diniego del provvedimento.

Articolo 18 – Commissione Comunale di Vigilanza

E' istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per le verifiche ed i controlli di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del presente regolamento.

Essa è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

I sopralluoghi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del Regolamento al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarlo e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Articolo 19 – Diritti di sopralluogo

I diritti di sopralluogo per le verifiche e le ispezioni della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 18 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 20 – Controlli di Pubblica Sicurezza

Gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza nonché gli Operatori della Polizia Municipale hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette a licenza od autorizzazione di Polizia Amministrativa ai sensi del presente regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Articolo 21 – Rilascio di duplicati

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione o altro documento di Polizia Amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all'Ufficio Comunale competente che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.

Articolo 22 – Adeguamento della normativa

La presente normativa potrà essere modificata, con le stesse procedure seguite per l'approvazione, ogni volta che lo si ritenga opportuno.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine ogni volta che si verificassero modifiche alla legislazione generale che rendono inadeguate tutte o parte delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 23 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia che risultano in contrasto con quanto qui riportato.

Articolo 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi che disciplinano la materia.

Articolo 25 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal D.Leg.vo n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale.

Dal momento dell'entrata in vigore, un esemplare del presente regolamento verrà depositato presso l'Ufficio Segreteria e l'U.R.P., a disposizione di chiunque volesse prenderne adeguata cognizione.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Articolo 26 – Avviso preventivo per eseguire Riprese Cinematografiche

Chiunque intende fare eseguire riprese cinematografiche in luogo pubblico ovvero in luogo aperto od esposto al pubblico deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

L'avviso preventivo per eseguire riprese cinematografiche deve contenere tutti i dati del produttore della pellicola ovvero di persona da lui delegata nonché tutte le informazioni riguardanti il tipo delle azioni da svolgere, il tempo e il luogo d'effettuazione delle riprese, i mezzi eventualmente impiegati, l'utilizzo di automezzi e/o di divise simili a quelli in dotazione alle Forze dell'ordine, l'impiego di fanciulli e/o di adolescenti, ed il rispetto di eventuali divieti o limiti imposti dalle Autorità Militari. All'avviso deve essere allegata la seguente documentazione:

- autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, nel caso in cui vengono impiegati fanciulli ed adolescenti, con le relative condizioni imposte dalle leggi vigenti in materia;

- copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nel caso di impiego di personale extracomunitario;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del produttore della pellicola o della persona da lui delegata.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione;
- verifica l'assenza di impedimenti causati da motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica all'uso del luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico nel tempo richiesto;
- richiede al Questore il parere in merito all'eventuale impiego di automezzi e/o divise simili a quelli in dotazione alle Forze dell'ordine.

Dopo aver acquisito e verificato quanto sopra, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione alla ripresa in esterni, eventualmente subordinata al rispetto di determinate condizioni in relazione all'esistenza di particolari motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. In particolare:

- se verranno impiegati automezzi simili a quelli in dotazione alle Forze dell'ordine si dovrà precisarne il numero ed il tipo, che non potrà essere uguale ma soltanto simile agli esemplari originali e differenziato per la tonalità dei colori o per altre particolarità della carrozzeria. Gli emblemi, le scritte e le targhe posticce, richiesti dal copione, devono essere apposti sugli automezzi direttamente nel luogo di impiego, con autoadesivi o sistemi analoghi, e per il tempo strettamente necessario per la ripresa, al termine della quale devono essere rimossi o cancellati. In ogni caso le targhe originali non devono essere staccate dalla loro sede, nemmeno momentaneamente;
- se verranno impiegate divise simili a quelle in dotazione alla Forze dell'ordine si dovrà prescrivere che le predette devono diversificarsi dagli indumenti originali e devono utilizzarsi soltanto nei luoghi indicati e per il tempo strettamente necessario per la ripresa.

In ogni caso dovrà essere disposto un idoneo servizio di vigilanza, a mezzo degli operatori della Polizia Municipale, onde assicurarne la regolarità della ripresa e l'osservanza degli obblighi imposti.

Resta salva, nel caso che ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 27 – Licenza temporanea di Pubblico Esercizio

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del Settore AA.GG. può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni. In ogni caso è vietata la vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Alla loro scadenza, le licenze temporanee di pubblico esercizio devono essere ritirate.

La domanda per ottenere la licenza temporanea di pubblico esercizio deve contenere tutti i dati del richiedente, ivi compresi gli estremi della sua iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- nullaosta della competente Azienda Sanitaria Locale, relativo al locale od all'impianto da utilizzare, ed alle sue attrezzature;

- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione, tenendo conto che la licenza in questione non potrà essere concessa a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica, il buon costume, la sanità pubblica, ovvero per gioco d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza, per contravvenzioni attinenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto, ovvero per abuso di sostanze stupefacenti.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, con validità limitata ai soli giorni della riunione straordinaria di persone, e con specifica esclusione della vendita di bevande superalcoliche. Dispone, altresì, il ritiro della licenza stessa alla sua scadenza.

Articolo 28 – Licenza per dare Spettacoli o Trattenimenti Pubblici

Per dare in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli ed altri simili spettacoli o trattenimenti, ovvero per aprire od esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni è necessario richiedere ed ottenere l'apposita licenza. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali. La licenza in questione è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati. La stessa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludersi il carattere privato delle rappresentazioni o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

La domanda per ottenere la licenza per dare spettacoli o trattenimenti pubblici deve contenere tutti i dati del richiedente, l'indicazione della specie degli spettacoli o dei trattenimenti in questione, il numero e/o il periodo delle rappresentazioni e l'ubicazione del locale o dell'area delle manifestazioni. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- nullaosta della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, previa acquisizione del certificato di prevenzione incendi e del certificato di agibilità del locale di pubblico spettacolo qualora non già depositato o emesso dal competente Settore Tecnico (cinematografo, teatro, sala da ballo, palestra aperta al pubblico, o qualsiasi altro locale al chiuso od all'aperto, aperto al pubblico, a pagamento o no, nel quale il pubblico stesso assisterà allo spettacolo o vi si intratterrà per qualsiasi motivo); Quando la Commissione comunale non è istituita o per locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli atri locali e impianti con capienza superiore a 5000 spettatori il nulla osta è rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza, nella composizione di cui all'art. 4 del DPR n. 311/2001;
- nullaosta della competente Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
- per le corse ciclistiche e le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di spettacolo o di trattenimento pubblico: nullaosta del C.O.N.I. provinciale, nullaosta della Federazione sportiva competente, dichiarazione del promotore con la quale si attesti che è stata assicurata l'assistenza sanitaria per i casi di infortunio e che i partecipanti si trovano nelle condizioni

stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica, e regolamento del gioco o della manifestazione;

- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- acquisisce il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, secondo le rispettive competenze, il certificato di prevenzione incendi ed il certificato di agibilità;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati e pareri, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, ed in particolare da quelle volte a garantire l'incolumità degli spettatori e degli attori, e la tutela dell'ordine pubblico, con l'indicazione del locale e della durata della licenza medesima, e ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente salvo preventiva regolarizzazione della posizione nei riguardi della Società Italiana Autori e Editori (S.I.A.E.). Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 29 – Licenza per dare Piccoli Trattenimenti Pubblici

Per dare pubblici trattenimenti, per esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero per dare audizioni all'aperto, è necessario richiedere ed ottenere apposita licenza. Tale licenza è valida unicamente per il locale ed il tempo in essa indicati. Sono vietati spettacoli o trattenimenti che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale od al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali. Negli spettacoli equestri e ginnici non sono permessi esercizi pericolosi se non con l'ausilio delle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

La domanda per ottenere la licenza per dare piccoli trattenimenti pubblici deve contenere tutti i dati del richiedente, l'indicazione della specie degli spettacoli o dei trattenimenti in questione, il numero e/o il periodo delle rappresentazioni e l'ubicazione del locale o dell'area delle manifestazioni. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- nullaosta della Commissione Comunale o di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, previa acquisizione del certificato di prevenzione incendi e del certificato di agibilità del locale di pubblico spettacolo qualora non già depositato o emesso dal competente Settore Tecnico (cinematografo, teatro, sala da ballo, palestra aperta al pubblico, o qualsiasi altro locale al chiuso od all'aperto, aperto al pubblico, a pagamento o no, nel quale il pubblico stesso assisterà allo spettacolo o vi si intratterrà per qualsiasi motivo);
- nullaosta della competente Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
- per i circhi equestri, i circhi ginnici, gli spettacoli viaggianti ed i parchi di divertimento: preventiva autorizzazione ministeriale ai sensi della normativa vigente;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- acquisisce il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il certificato di prevenzione incendi, il certificato di agibilità e, laddove previsto, copia della preventiva autorizzazione ministeriale;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati e pareri, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e in particolare da quelle volte a garantire l'incolumità degli spettatori e degli attori, e la tutela dell'ordine pubblico, con l'indicazione del locale e della durata della licenza medesima, e ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente previo rinnovo dell'autorizzazione ministeriale, previa regolarizzazione della posizione nei riguardi della Società Italiana Editori (S.I.A.E.). Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Per il rilascio di licenza temporanea sulla base di una licenza annuale è necessario presentare una domanda accompagnata da copia della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento e nel rispetto delle direttive ministeriali in materia accerta l'esistenza dell'autorizzazione ministeriale (se prevista), della licenza annuale di cui sopra, e del certificato di agibilità dei locali o del luogo di pubblico spettacolo.

Dopo aver accertato quanto sopra, il Responsabile del Servizio rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, ed in particolare da quelle volte a garantire l'incolumità degli spettatori e degli attori, e la tutela dell'ordine pubblico, con l'indicazione del locale e della durata della licenza medesima, e ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

Articolo 30 – Licenza per l'esercizio di Alberghi, Locande e Pensioni

Non possono esercitarsi alberghi, compresi quelli diurni, locande e pensioni, senza la licenza rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG. Gli albergatori, i locandieri e coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità e di altro documento idoneo ad attestarne l'identità e proveniente dall'Amministrazione dello Stato. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti compilano una scheda per ogni persona alloggiata, nella quale sono indicate le generalità ed il luogo di provenienza delle persone e devono trasmetterla periodicamente, secondo le disposizioni vigenti, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

La domanda per ottenere la licenza per l'esercizio di alberghi, locande e pensioni deve contenere tutti i dati del richiedente, la natura e l'ubicazione dell'esercizio, il numero delle camere e dei letti (per gli alberghi residenziali il numero di appartamenti), il periodo di apertura, e gli estremi dell'iscrizione presso la Camera di Commercio - Registro delle Imprese. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali, corredata da una idonea planimetria firmata da un tecnico abilitato;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;

- nullaosta della competente Azienda Sanitaria Locale riguardo l' idoneità dei locali;
- certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
- se la licenza viene richiesta nell' interesse di Società: atto costitutivo e statuto della medesima, copia della deliberazione con la quale si autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza;
- dichiarazione, su apposito modello predisposto e distribuito dalla Regione Lombardia, contenente tutti gli elementi necessari ai fini della classificazione, obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza, e in particolare gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed alle attrezzature, nonché all' ubicazione ed all' aspetto dell' esercizio alberghiero;
- tariffe delle prestazioni e tariffe per l' uso di ogni impianto o servizio nonché indicazione del periodo di apertura;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L' Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d' identità dell' interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l' ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede all' Ente Provinciale per il Turismo il parere ai fini della classificazione da attribuire all' esercizio alberghiero;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all' assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati e pareri, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, con richiamo alla certificazione di prevenzione incendi presentata. La licenza di esercizio deve inoltre contenere le indicazioni relative alla denominazione, al numero delle camere e dei letti (per gli alberghi residenziali al numero degli appartamenti), al periodo di apertura ed all' ubicazione. Dell' avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza, nonché alla Camera di Commercio, per quanto di competenza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangono i requisiti per il rinnovo della licenza.

Articolo 31 – Licenza per l' esercizio di Trattorie, Osterie, Caffè e Affini

Per l' esercizio di trattorie, osterie, caffè o di altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande alcoliche si fa espressamente rinvio alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alla relativa regolamentazione in materia.

Articolo 32 – Autorizzazioni connesse agli Esercizi della Somministrazione

I titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla citata Legge 25 agosto 1991, n. 287 possono richiedere autorizzazioni:

- per l' esercizio di sale pubbliche per biliardi;
- per l' esercizio di sale per giochi leciti;
- per l' utilizzo di apparecchi radiofonici;
- per l' utilizzo di apparecchi televisivi;

- per l'utilizzo di elettrogrammofoni a gettone.

Per l'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti è necessario presentare domanda al Responsabile del Settore AA.GG. indicando tutti i dati del richiedente, la natura e l'ubicazione del pubblico esercizio in cui si terrà l'attività, e gli estremi del provvedimento a suo tempo rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- richiesta della tabella dei giochi proibiti, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- documentazione relativa alla natura del biliardo o degli altri giochi per i quali viene richiesta la licenza, ed in particolare regolamento del gioco dal quale si possa evincere il rispetto della normativa vigente in materia;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che quanto dichiarato a proposito del regolamento del gioco non sia in contrasto con la normativa vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

L'autorizzazione si rinnova contemporaneamente alla licenza di pubblico esercizio.

Per l'utilizzo di apparecchi radiofonici, apparecchi televisivi, ed elettrogrammofoni a gettone è obbligatorio presentare domanda al Responsabile del Settore AA.GG. indicando tutti i dati del richiedente, la natura e l'ubicazione del pubblico esercizio in cui si terrà l'attività, e gli estremi del provvedimento a suo tempo rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- nullaosta della competente Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione richiesta, alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, e ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

L'autorizzazione si rinnova contemporaneamente all'associata licenza di pubblico esercizio.

Articolo 33 – Licenza per l'esercizio di Stabilimenti di Bagni e Piscine

Non possono esercitarsi, senza licenza rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG., stabilimenti di bagni e piscine. Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria non è necessaria la licenza in questione. Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria tutti quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico. Per

gli stabilimenti di bagni non soggetti alla citata autorizzazione dell'autorità sanitaria, la concessione della licenza è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio o della piscina. L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici e piscine ha l'obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme prescritte dal Responsabile del Settore AA.GG. di concerto con l'autorità sanitaria.

La domanda per ottenere la licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni e piscine deve contenere tutti i dati del richiedente, la natura dell'attività che si intende svolgere, la struttura da utilizzare, e gli estremi del certificato di agibilità. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali e degli impianti, corredata da idonea planimetria firmata da un tecnico abilitato;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;
- nullaosta della competente Azienda Sanitaria Locale riguardo l'idoneità dei locali e degli impianti;
- relazione tecnica riguardante le condizioni di solidità e sicurezza dello stabilimento da utilizzare, effettuata da un tecnico abilitato;
- se trattasi di piscina: verbale di idoneità rilasciato in seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza;
- dichiarazione contenente le generalità dei bagnini di salvataggio assunti, o da assumere prima di iniziare l'attività, con i relativi titoli abilitanti;
- se la licenza viene richiesta nell'interesse di Società: atto costitutivo e statuto della medesima, copia della deliberazione con la quale si autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l'ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti, ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e con la prescrizione di osservare le norme di sicurezza per l'uso delle spiagge e per l'esercizio della piscina. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 34 – Licenze per l'esercizio di Rimessa e Deposito di Veicoli

Non possono esercitarsi, senza licenza rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG., esercizi di rimessa di autoveicoli o vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. Il medesimo obbligo viene esteso per tutte le categorie di veicoli previste dal vigente Codice della Strada.

La domanda per ottenere la licenza per l'esercizio di rimessa e di deposito di veicoli deve contenere tutti i dati del richiedente, la natura e l'ubicazione dell'esercizio, la superficie e

l'insegna dello stesso, nonché gli estremi del certificato di agibilità. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali, corredata da una idonea planimetria firmata da un tecnico abilitato;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
- se la licenza viene richiesta nell'interesse di Società: atto costitutivo e statuto della medesima, copia della deliberazione con la quale si autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza;
- registro dei veicoli ricoverati, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza. Il registro deve essere istituito prima dell'inizio della attività, dopo aver ottenuto la licenza;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l'ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e con le prescrizioni eventualmente contenute nel certificato di prevenzione incendi, o comunque ritenute necessarie ai fini della pubblica sicurezza. Dell'avvenuto rilascio si deve dare idonea comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 35 - Licenza per l'esercizio di Attività di Noleggio Veicoli

Per i servizi di noleggio da rimessa, con o senza conducente, si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali che disciplinano la materia in esame.

Articolo 36 – Licenza di agibilità per luoghi di Pubblico Spettacolo

Il Responsabile del Settore Tecnico non può concedere la licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo prima di avere fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di pericolo. Tutte le spese dell'ispezione sono a carico del richiedente la licenza.

La domanda per ottenere il rilascio della licenza di agibilità per teatri, cinematografi ed altri luoghi di spettacolo deve contenere tutti i dati del richiedente, la natura e l'ubicazione della struttura e gli estremi della concessione edilizia, se dovuta, rilasciata a suo tempo dal Comune. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- verbale della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da cui risulti la rispondenza dei locali e del relativo arredamento alle vigenti disposizioni di sicurezza;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
- copia del certificato di collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica l'esistenza delle condizioni stabilite dalle norme in vigore per il rilascio della licenza di agibilità;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e con le prescrizioni eventualmente stabilite dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 37 – Norme per la sicurezza nei locali di Pubblico Spettacolo

Ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nei locali di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 13 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

- non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e comunque non potrà avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi;
- durante gli spettacoli dovranno essere tenuti sgombri le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere;
- le porte di sicurezza dovranno essere sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire, in caso di bisogno, con semplice spinta;
- durante le rappresentazioni dovranno trovarsi nelle sale il titolare della licenza o un suo rappresentante ed un numero conveniente di maschere per disciplinare l'accesso degli spettatori, per curare l'apertura delle porte ed in generale per garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza;
- l'esercente dovrà servirsi, nei cinematografi, di operatori dichiarati idonei dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o quella Provinciale secondo le rispettive competenze;
- l'esercente dovrà vigilare affinché nella cabina di proiezione del cinematografo sia rigorosamente osservato il divieto di fumare.

Prescrizioni particolari potranno essere impartite in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 38 – Licenza per l'esercizio dell'Arte Tipografica, Litografica e Affine

L'esercizio dell'arte tipografica e litografica o della stampa o della riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Responsabile del Settore AA.GG.. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

La domanda per ottenere la licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica o di un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione, meccanica o chimica, in molteplici esemplari deve contenere tutti i dati del richiedente e del direttore tecnico (se diverso), la natura e l'ubicazione della sede dell'esercizio, e gli estremi del certificato di agibilità. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali, corredata da una idonea planimetria firmata da un tecnico abilitato;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
- se la licenza viene richiesta nell'interesse di Società: atto costitutivo e statuto della medesima, copia della deliberazione con la quale si autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l'ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia la licenza richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e con le prescrizioni eventualmente contenute nel certificato di prevenzione incendi. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza.

Le licenze di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 39 - Ricorsi concernenti Materie Insalubri o Pericolose

E' competenza del Consiglio Comunale pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'art. 64 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in materia di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose.

Il Consiglio Comunale decide nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso acquisito, se ritenuto opportuno, il parere dell'Ufficio competente.

La deliberazione del Consiglio Comunale è da considerarsi a tutti gli effetti atto definitivo.

Articolo 40 – Dichiarazione di commercio di Cose Antiche od Usate

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche od usate di pregio o preziose senza averne fatta dichiarazione preventiva al Responsabile Settore Servizi Generali. I fabbricanti, gli esercenti, i commercianti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta d'identità o altro documento munito di fotografia, emanato dall'Amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui si sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal Regolamento di P.S.. Tale registro deve essere esibito agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle leggi in materia commerciale. Non soggiace ad alcuna delle disposizioni in questione l'artista che espone, a scopo commerciale, le opere d'arte, frutto del proprio ingegno (Circolare del Ministero dell'Interno 19 dicembre 1977, n. 555).

La dichiarazione preventiva indirizzata al Responsabile del Settore AA.GG. deve contenere tutti i dati del dichiarante, la sede dell'esercizio nonché la specie del commercio, precisando se trattasi di commercio di oggetti aventi valore storico o artistico, di pregio o preziose. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali, corredata da idonea planimetria firmata da un tecnico abilitato;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;
- se la licenza viene richiesta nell'interesse di Società: atto costitutivo e statuto della medesima, copia della deliberazione con la quale si autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza;
- registro delle operazioni giornaliere, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il registro deve essere istituito prima dell'inizio della attività, dopo aver ottenuto l'autorizzazione;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l'ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione sotto forma di presa d'atto, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, e con l'indicazione del tipo di commercio effettuato.

Per esercitare il commercio di cose antiche o usate, oltre alla citata dichiarazione ai fini dell'attività di vigilanza di Pubblica Sicurezza, è indispensabile ottenere l'autorizzazione amministrativa di cui alle leggi commerciali, a cui si fa esplicito rinvio

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, come prescritto dall'art. 2 -1° comma- lett. i) del D.P.R. n. 311/2001.

Articolo 41 – Avviso preventivo di Manifestazioni Sportive Educative

Chiunque intende promuovere manifestazioni sportive a carattere educativo e con l'esclusione di qualsiasi finalità di lucro o di speculazione deve darne avviso al Responsabile Settore Servizi Generali non meno di tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. Detto funzionario, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dal presente Regolamento. Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto con ripari materiali a garantire l'incolumità degli spettatori. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dal Responsabile del Settore AA.GG. compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e di arrivo. Agli operatori della Polizia Municipale che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, l'indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti. Tra le prescrizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio. Le presenti disposizioni si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite od autorizzate.

L'avviso preventivo dovrà contenere tutti i dati del richiedente, la natura della manifestazione, la data ed il luogo di svolgimento, l'esatto percorso, il nominativo del medico incaricato dell'assistenza sanitaria (che sottoscriverà l'avviso in calce), la copia della polizza assicurativa contro tutti i rischi connessi alla manifestazione e l'indicazione del servizio di ambulanza al seguito. All'avviso deve essere allegata la seguente documentazione:

- nullaosta della competente Federazione sportiva;
- per le corse ciclistiche: nullaosta della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
- nullaosta della Federazione medico sportiva italiana;
- regolamento o schema organizzativo della manifestazione;
- se il percorso interessa strade statali: copia del preventivo avviso fatto al Prefetto;
- se il percorso attraversa Comuni differenti: nullaosta preventivo di tutti i Comuni attraversati;
- dichiarazione dell'organizzatore attestante che i partecipanti sono in possesso della certificazione di stato di buona salute;
- se vengono eretti palchi ovvero tribune: nullaosta della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica l'esistenza del parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, se necessario;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione sotto forma di presa d'atto, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, ed in particolare da quelle volte a garantire l'incolumità del pubblico e dei partecipanti ed il generale ordine pubblico. Dell'avvenuto rilascio ne dà comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza. Se necessario informa gli altri Comuni interessati al percorso e dispone, in ogni caso, un adeguato servizio di vigilanza e d'ordine, a mezzo degli operatori della Polizia Municipale.

Articolo 42 – Autorizzazione per l'esercizio di Complessi Ricettivi Turistici

Chiunque intende aprire e esercitare complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale quali: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli od altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto a munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG.

La domanda per ottenere tale autorizzazione deve essere indirizzata al Responsabile Settore Servizi Generali ma inoltrata tramite l'Ente provinciale per il turismo da parte del titolare della concessione edilizia o da chi intende gestire il complesso avendo titolo alla sua disponibilità. Tale domanda deve contenere tutti i dati del richiedente, della località in cui deve sorgere il complesso, del tipo di ricettività che si desidera attuare, della capacità ricettiva del complesso, e dell'iscrizione presso la Camera di Commercio - Registro delle Imprese. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della concessione edilizia corredata da una planimetria generale in scala sufficiente ad individuare la localizzazione dei servizi, impianti ed allestimenti, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione, nonché gli elaborati esecutivi degli impianti fissi;
- dichiarazione della denominazione prescelta e della classificazione che si intende conseguire, con l'indicazione, a tale fine, di tutti gli elementi necessari per la classificazione obbligatoria che il Comune deve effettuare, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta dall'Ente provinciale per il turismo;
- indicazione del gestore o del suo rappresentante e dichiarazione del titolare della concessione edilizia attestante la completa disponibilità dell'impianto da parte del richiedente, qualora il complesso non sia gestito dal titolare della concessione stessa;
- tariffe delle prestazioni e tariffe per l'uso di ogni impianto ovvero servizio nonché indicazione del periodo di apertura;
- copia del certificato di potabilità dell'acqua;
- nullaosta dell'Ufficiale Sanitario e dei Vigili del fuoco;
- copia del certificato di agibilità degli allestimenti;
- documento da cui risulti che il richiedente è assicurato per il rischio di responsabilità civile nei confronti dei terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari od ospiti, tanto per danni alle cose che per danni alle persone;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità esposte nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati e pareri, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione richiesta, alle condizioni stabilite dalle norme in vigore, con i contenuti di cui alla Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 71, e annota sulla medesima la classificazione attribuita in base alla specifica istruttoria svolta dall'Ente provinciale per il turismo. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza, nonché alla Giunta Regionale, tramite l'Ente provinciale per il turismo. Analoga comunicazione deve essere data alla Camera di Commercio, per quanto di competenza.

Le autorizzazioni di durata annuale si rinnovano automaticamente al 31 dicembre di ogni anno. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della licenza.

Articolo 43 – Autorizzazione per l'esercizio di Attività Agrituristiche

L'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile che intende esercitare attività agriturbistica è tenuto a munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG..

La domanda per ottenere tale autorizzazione deve contenere tutti i dati del richiedente, la descrizione dettagliata delle attività proposte, l'indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'azienda agricola, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturbistico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intende praticare, estremi della concessione edilizia e del certificato di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agriturbistiche. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che eserciteranno l'attività;
- parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale relativamente ai locali da adibire all'attività;
- registro delle persone alloggiate, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il registro deve essere istituito prima dell'inizio dell'attività, dopo aver ottenuto l'autorizzazione;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità espresse nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia l'autorizzazione richiesta, per lo svolgimento delle attività nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regionali. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura e alla locale Stazione dei Carabinieri, per l'opportuna vigilanza, nonché alla Giunta Regionale, per quanto di competenza.

Le autorizzazioni in questione si rinnovano ogni anno, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

Articolo 44 – Licenza per sparare Armi da Fuoco e Simili

Chiunque intende sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare aerostati con fiamme, fare esplosioni in genere od accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o nella pubblica via od in direzione di essa è tenuto a munirsi di apposita licenza rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi. E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. E' vietato dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o, in assenza, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La domanda per ottenere tale licenza deve contenere tutti i dati del richiedente, l'indicazione dell'attività che il medesimo intende effettuare, il motivo, il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà eseguita. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- per l'accensione di fuochi d'artificio: copia del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto ovvero copia del certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze, abilitato al rilascio di diplomi di artigieri;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità espresse nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore rilascia la licenza richiesta.

Articolo 45 – Licenza per la costruzione di Impianti Elettrici Provvisori

Chiunque intende costruire impianti elettrici provvisori, realizzando straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è tenuto a munirsi di apposita licenza rilasciata dal Responsabile del Settore AA.GG., previa dimostrazione della propria capacità tecnica.

La domanda per ottenere la licenza per la costruzione di impianti elettrici provvisori deve contenere tutti i dati del richiedente, l'indicazione delle modalità, dei luoghi e della durata dell'impianto. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento da cui risulti la capacità tecnica del richiedente o comunque del personale che effettuerà l'impianto;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità espresse nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- chiede all'Ufficio Tecnico la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di impianti elettrici provvisori;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore Affari Generali rilascia la licenza richiesta.

Articolo 46 – Presa d'atto dell'esercizio abituale di Affittacamere

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione al Responsabile del Settore AA.GG.. La dichiarazione è valida unicamente per i locali in essa indicati. Il Responsabile del Settore AA.GG. può vietare l'esercizio dell'attività se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il gioco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti, ovvero si possa dare alloggio ad extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

La dichiarazione in questione deve contenere tutti i dati del richiedente, l'indicazione dell'edificio interessato dall'attività, il numero di camere e di letti offerti in affitto, e gli estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali, corredata da dettagliata descrizione illustrativa dei medesimi;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e di destinazione d'uso dei locali;
- nullaosta della competente Azienda Sanitaria Locale riguardo l'idoneità dei locali;
- copia della domanda inoltrata all'Ente provinciale per il turismo ai fini dell'assegnazione obbligatoria della relativa categoria;
- registro delle persone alloggiate, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina dal Responsabile del Settore AA.GG.. Il registro deve essere istituito prima dell'inizio dell'attività, dopo aver ottenuto la licenza;
- autocertificazione antimafia a titolo definitivo del richiedente.

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità espresse nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- verifica che l'ubicazione e la destinazione dei locali indicati non contrastino con le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- richiede ai competenti Uffici il rilascio dei certificati relativi al Casellario Giudiziale, ai Carichi Pendenti ed all'assenza di Misure di Prevenzione.

Dopo aver acquisito i predetti certificati, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia una presa d'atto, annotando la categoria che è stata assegnata dall'Ente provinciale per il turismo. Dell'avvenuto rilascio si deve dare comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per la opportuna vigilanza.

Le prese d'atto si rinnovano automaticamente dopo un anno dalla data del rilascio. Il Responsabile del Settore AA.GG. accerta che permangano i requisiti prescritti per il rinnovo della presa d'atto.

Articolo 47 – Preventivo avviso per Suonare sulle pubbliche vie

Non si può suonare sulle vie o sulle piazze pubbliche con banda od orchestra senza darne preventivo avviso scritto al Responsabile del Settore AA.GG..

L'avviso in questione deve contenere i dati del richiedente, l'indicazione dell'ente od associazione a cui appartiene la banda musicale o l'orchestra, il programma da eseguire, il luogo e l'ora di esecuzione, il motivo dell'esecuzione. All'avviso deve essere allegata la seguente documentazione:

- se trattasi di banda musicale o di orchestra costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro: elenco dei componenti del complesso.
- nullaosta della competente Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

L'Ufficio di Polizia Municipale, in conformità alle procedure ed alle competenze determinate dal presente Regolamento nonché nel rispetto delle direttive ministeriali in materia:

- accerta che le generalità espresse nella domanda concordino esattamente con quelle risultanti dalla carta d'identità dell'interessato e che sussistano i requisiti soggettivi del richiedente come previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

- verifica il rispetto delle condizioni stabilite dalle norme in vigore per l'attività indicata, ai fini della tutela dell'ordine pubblico.

Dopo aver effettuato le suddette verifiche, il Responsabile del Settore AA.GG. rilascia una presa d'atto e dispone, se del caso, un servizio di vigilanza attraverso l'impiego di operatori della Polizia Municipale.

Articolo 48 – Comunicazione di Cessione di Fabbricato

Chiunque cede la proprietà od il godimento o, a qualunque altro titolo, consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. La comunicazione di cui sopra può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. La comunicazione deve essere fatta su appositi moduli in triplice esemplare ed in carta semplice. L'Ufficio di Polizia Municipale o l'addetto al protocollo generale rilascerà una ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

Articolo 49– Funzioni trasferite con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Nel rispetto della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni previste dal presente Regolamento, applicate per analogia nelle more del trasferimento degli archivi presenti presso altri Enti, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti ammobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
- il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 502;
- il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 9 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.